

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 13 agosto 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Cosenza Calcio 1914 S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

In data 29 luglio 2004 il Presidente Federale ha deliberato:

- a) di non dare luogo alla declaratoria di decadenza per inattività della Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. per le ragioni di cui in premessa;
- b) di autorizzare la stessa Società a presentare domanda di ammissione al campionato nazionale dilettanti (se del caso in soprannumero), ferma restando la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all'uopo prescritti da parte del Comitato Interregionale;
- c) di assegnare alla Società interessata termine perentorio sino alle ore 18.00 del giorno 9 agosto 2004 per eseguire gli adempimenti previsti per l'iscrizione al suddetto campionato e produrre la documentazione necessaria, come disposto dal Comitato Interregionale con il C.U. n. 173 dell'1 giugno 2004;
- d) di subordinare l'iscrizione al predetto campionato al deposito entro il termine perentorio del 9 agosto 2004, ore 18.00, presso il Comitato Interregionale di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 S.p.A., contenente l'impegno a provvedere al pagamento entro il 31 marzo 2005 di tutti i debiti della società, non ancora estinti, nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Assume parte ricorrente che, successivamente, in data 12 agosto 2004, il Consiglio Federale della F.I.G.C. avrebbe escluso la Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. dalla procedura del ripescaggio in Serie C2.

– Pretese:

Riconoscimento dello status di società affiliata alla L.P.S.C.;

Accertamento della titolarità del titolo sportivo per la presentazione delle domanda di iscrizione al Campionato di serie C1 (2004/2005).

In via ulteriore il proprio titolo a partecipare per la stagione 2004/2005, al Campionato di Serie C2, in via diretta (secondo quanto imposto dalla sentenza n. 5364/2004 del Consiglio di Stato), sia in via di ripescaggio ordinario dall'Interregionale secondo i normali criteri di cui al C.U. n. 70/2003 del Comitato Interregionale, applicati in modo da non avere carattere penalizzante nei confronti del Cosenza. Con l'effetto di disporre l'immediato inserimento del Cosenza nel Campionato di Serie C1 o, in via subordinata, di Serie C2.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro